

Non solo per la crisi di governo

# L'Italia è «in panne» sull'autostrada dell'informazione

**Leggi da fare o da migliorare, monopoli e posizioni dominanti da abbattere, informazione ai cittadini da inventare, una cultura da costruire. E intanto aumentano le pressioni internazionali per mettere sotto controllo Internet con il pretesto della pornografia. Facciamo il punto su una situazione difficile**

di Manlio Cammarata

Tutti fermi, c'è la crisi di governo. Andremo presto alle urne? Mentre scrivo queste note la situazione è ancora in sospenso, ma non c'è dubbio che si accumulano ritardi su ritardi nella soluzione di problemi di importanza vitale per il nostro futuro. Il problema non è, per quanto ci riguarda, il semi-presidenzialismo alla francese o secondo chissà quale altra formula, ma le azioni parlamentari e governative che dovrebbero essere portate avanti con la massima urgenza per sbloccare il cammino verso la società dell'informazione, sul quale gli altri Paesi industrializzati procedono a gran velocità.

Uno dei problemi più importanti è la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni. Presenta diversi aspetti, dalla determinazione delle tariffe per la telefonia e la trasmissione dati, alle questioni sollevate dal decreto legislativo 103/95 (sul quale torniamo più avanti), agli abusi di posizione dominante di Telecom nei servizi Internet. Quest'ultimo non è un problema da poco, perché si collega sia alle questioni tariffarie, sia all'accesso dei piccoli operatori, ma soprattutto perché coinvolge l'assetto futuro di quella che ormai è «l'autostrada», con tutte le sue implicazioni sugli sviluppi economici dell'informazione.

C'è poi la «telenovela» della legge sulla protezione dei dati personali, altro passo essenziale per garantire il corretto sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione, oltre che dei rapporti con gli altri Paesi europei. Le lobby economiche sono riuscite ancora una volta a fermare l'iter del disegno di legge, anche con l'appoggio di una stampa distretta o disinformata, se non complice. Se saranno sciolte le Camere si dovrà ricominciare da zero. Non dimentichiamo poi le leggi da emendare, come il DLgs 518/93 sulla protezione del software o la legge 547/94 sui crimini informatici, che nell'attuale formulazione causano non pochi problemi sia agli utenti, che alla magistratura e alle forze dell'ordine. Ma i problemi non sono solo questi. C'è una situazione internazionale a dir poco preoccupante, con tentativi sempre più pressanti di mettere sotto controllo Internet con il pretesto della moralità pubblica, mentre l'approvazione della legge statunitense sulle telecomunicazioni getta ombre pesanti sul processo di liberalizzazione che in Europa è ancora agli inizi (con l'eccezione della Gran Bretagna).

Infine, ma non ultimo, c'è il problema più generale di una «cultura dei nuovi media» ancora tutta da inventare, come dimostrano la stampa di informazione e i sempre più numerosi e inconcludenti convegni sull'argomento (si veda «Informatica e Società» su MCmicrocomputer del mese scorso).

Cerchiamo di analizzare questi aspetti, nei limiti dello spazio disponibile.

## Telecom, tariffe e concorrenza

Accese polemiche ha suscitato, all'inizio dell'anno, la «rimodulazione» delle tariffe telefoniche decisa dal Ministero delle Poste su richiesta di Telecom Italia. Polemiche in buona parte sbagliate, come ha scritto Paolo Nuti nel suo editoriale del mese scorso, perché le variazioni ora bloccate andavano effettivamente nella direzione di un modello più equilibrato, con aggravii reali per poche categorie di utenti e vantaggi per gli operatori commerciali più attivi nelle comunicazioni a lungo raggio. Tuttavia il vero problema non è quello delle tariffe per la telefonia, che sono dello stesso ordine di grandezza di quelle praticate dai nostri concorrenti europei, ma quello del costo altissimo dei circuiti affittati e della trasmissione dati in generale.

Vale la pena, a questo proposito, di leggere alcuni passaggi del «parere» dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella discussione sulle tariffe di Telecom. In particolare l'Autorità antitrust osserva che per lo sviluppo di un'efficace concorrenza nei servizi già liberalizzati, quali la trasmissione dati e la telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti, appare necessaria la disponibilità a prezzi equi dei circuiti affittati, della cui fornitura l'attuale gestore pubblico è tuttora monopolista legale [...] Il prezzo dei circuiti affittati numerici nel nostro paese è in genere superiore fino ad alcuni multipli (a seconda della distanza e del tipo di circuito) rispetto ad altri paesi europei e fino a dieci volte rispetto agli Stati Uniti. Questa situazione ha finora gravemente limitato lo sviluppo dei servizi liberalizzati [...] Le stesse modalità di aumento delle tariffe relative alle chiamate urbane appaiono, almeno al livello di analisi attualmente possibile, non tenere conto delle notevoli riduzioni di costo indotte dall'introduzione di centrali numeriche nel-

le reti urbane, che hanno elevato di molto le soglie di saturazione della rete. Ciò comporta, anche in questo caso, effetti restrittivi della concorrenza, in quanto ostacola lo sviluppo dei nuovi servizi. Infatti, l'aumento della quota tariffaria relativa al traffico per l'utente, specie negli orari più utilizzati dall'utenza affari, disincentiva l'impiego di reti accessibili tramite collegamento urbano, quali Internet, attraverso le quali vengono già oggi offerti servizi in concorrenza con quelli del gestore unico.

Non basta. L'Associazione Italiana Internet Providers, che riunisce quasi tutti i maggiori fornitori di Internet nel nostro Paese, ha presentato alla stessa Autorità un esposto, che accusa Telecom Italia di abuso di posizione dominante proprio nel campo dei servizi Internet. Secondo l'associazione, Interbusiness (che realizza l'offerta di Telecom nel settore dell'accesso per le imprese) offre il servizio a tariffe molto più basse di quelle che possono essere praticate dai fornitori privati, che sono vincolati al costo dei circuiti presi in affitto dalla stessa Telecom. E in più, si legge nell'esposto, Interbusiness sfrutta le informazioni che ottiene dagli stessi privati (costretti a rivolgersi al gestore monopolista per l'affitto dei circuiti), per avvicinare a sua volta gli stessi possibili clienti.

Aggiungiamo a tutto questo le incombenze a carico dei fornitori di servizi introdotte dal DLgs 103/95, e altri carichi, come quelli relativi all'omologazione dei terminali e all'applicazione del contrassegno che certifica la «compatibilità elettromagnetica» di tutte le apparecchiature; sommiamo ancora gli adempimenti e le limitazioni che deriveranno dalla futura legge sui dati personali, anche in tema di sicurezza, e ci troviamo di fronte a un complesso di obblighi tale da imporre l'impiego di personale qualificato solo per soddisfare la fame di carta della burocrazia nazionale. È vero che molti di questi obblighi sono assolutamente giustificati, ma essi potrebbero essere soddisfatti in forme più semplici, per esempio, con l'autocertificazione. In questo modo solo le aziende di maggiori dimensioni possono rispondere a tutte le richieste delle amministrazioni pubbliche, mentre le più piccole rischiano di essere strangolate dalla burocrazia.

Per il corretto sviluppo dei servizi telematici in Italia è necessario che i costi della fornitura dei servizi siano drasticamente ridotti. Ma questo si potrà ottenere solo quando sarà abrogata la norma dell'articolo 1, comma 3, del DPR 420/95: *Per l'offerta dei servizi liberalizzati devono essere utilizzati esclusivamente collegamenti commutati o diretti della rete pubblica.* Cioè, fino a quando si dovrà passare attraverso le forche caudine di Telecom Italia per offrire i servizi, la situazione resterà immutata. Il disegno di legge per la liberaliz-



Un anno fa, la conclusione della conferenza del G7 sulla società dell'informazione. L'Italia non ha fatto sostanziali passi avanti.

zazione è fermo in attesa della fine della crisi di governo e, forse, di un nuovo Parlamento. Pochi mesi fa si parlava di iniziare la liberalizzazione dal 1. gennaio '96 e completarla per il 1. gennaio '97; se andiamo avanti di questo passo non rispetteremo neanche la scadenza comunitaria del 1. gennaio '98!

Intanto all'estero si va avanti a tutta velocità. In Gran Bretagna, dove la liberalizzazione è ormai operante da anni, i servizi di telecomunicazioni si sviluppano e le tariffe scendono. In Germania si incomincia a porre mano allo smantellamento del monopolio di Deutsche Telekom con larghezza di vedute e programmi a lunga scadenza. In Francia si giunge a offrire l'accesso a Internet al costo di una telefonata urbana da qualsiasi località, favorendo i provider, e nello stesso tempo si fanno migrare sulla rete delle reti i servizi del glorioso Minitel.

Da noi si combatte il tutto a colpi di posizioni dominanti e burocrazia.

### Tra liberalizzazione e repressione

*...devono essere utilizzati esclusivamente collegamenti commutati o diretti della rete pubblica.* Capovolgiamo la situazione e ci troviamo negli Stati Uniti. Qui è stata definitivamente approvata dalla maggioranza repubblicana la «legge sulle telecomunicazioni», che elimina ogni limitazione alle concentrazioni industriali sulle autostrade dell'informazione, in nome del liberismo più estremo. Naturalmente la cosa suscita molto interesse anche da noi, dove c'è chi auspica e c'è chi paventa l'importazione del modello americano. Va osservato, prima di tutto, che accanto alla liberalizzazione delle integrazioni tra le aziende, la nuova legge mantiene, nella sostanza, precisi limiti al-



Aspettando la liberalizzazione dei servizi telefonici...

le concentrazioni editoriali. Così nel liberalizzato mercato nordamericano c'è molto più controllo del potere dei media, in particolare della televisione, che in Italia. In secondo luogo gli Stati Uniti hanno una lunga tradizione, oltre che strutture dotate di poteri effettivi più ampi, in materia di antitrust. Quindi è assai difficile che il controllo del mercato dell'informazione possa cadere nelle mani di uno o di pochissimi soggetti. Inoltre i piccoli operatori hanno la possibilità di unire le loro forze per non essere schiacciati dai grandi. Tutto questo però avviene dopo circa un decennio di limiti molto severi imposti alle concentrazioni, limiti che hanno dato ai piccoli operatori la possibilità di diventare abbastanza robusti per non essere schiacciati dalla concorrenza nel mercato liberalizzato. In

Italia dobbiamo ancora passare per la prima fase, e un'improvvisa e indiscriminata liberalizzazione avrebbe effetti devastanti. La graduale apertura del mercato secondo il modello tedesco (visto che oggi è di moda assumere i modelli stranieri...) avrebbe invece l'effetto di rinforzare la concorrenza sia sul piano interno, sia su quello internazionale, con grandi vantaggi per l'economia.

Non va trascurato un altro aspetto della situazione americana: la legge americana sulle telecomunicazioni si inserisce probabilmente in un disegno politico complessivo di appropriazione del mondo digitale da parte della destra di quel Paese. Scrive Furio Colombo, in un articolo apparso su *La Repubblica* del 28 gennaio scorso: «Si incomincia a capire che tre libri, quelli di Negroponte, di Alvin Toffler e di Bill Gates, sono stati scritti solo in apparenza per l'entusiasmo e l'esaltazione dei giovani praticanti della rete. Si trattava, in realtà, di pubblicare il manifesto del nuovo *establishment* digitale che non intendeva venire a patti con la 'vecchia' televisione. Ecco spiegati il curioso disprezzo per tutto ciò che è analogico, in quei libri. È un linguaggio cifrato. 'Analogico' significa 'liberal', 'digitale' significa individualista, conservatore e anche 'rivoluzionario'... Qualcuno ci sta annunciando quale territorio intende occupare nel prossimo futuro: le comunicazioni digitali».

È ipotizzabile che lo scenario americano possa essere «importato» in Italia? Le condizioni di partenza sono troppo diverse, ma c'è il rischio con-

## Il PC? Roba da drogati!

Prosegue con crescente accanimento l'offensiva della stampa di informazione contro i nuovi media, in particolare contro Internet. Poco o pochissimo spazio alle notizie in positivo (con poche eccezioni, tra le quali va segnalata la pagina «Multimedia» che *L'Unità* pubblica ogni domenica), grande rilievo ai fatti negativi. Bastano alcuni titoli delle ultime settimane: «Scoppia una bomba copiata da Internet»; «Il delitto corre nel cyberspazio»; «Adultera via Internet, il marito vuole divorziare»; «Internet come una droga»; «La Falange armata all'assalto del computer» (ma poi nell'articolo si spiega che, con ogni probabilità la Falange non c'entra) e via di questo passo.

Il record della disinformazione negli ultimi tempi è stato raggiunto dal *Giornale*, che il 4 gennaio dedica ai nuovi media l'intera pagina «Lettere e arti». L'articolo principale, firmato Maddalena Camera, parla del «mondo strano e meraviglioso di Internet» e contiene affermazioni che è caritatevole definire inesatte. Scrive infatti l'autrice che «La nascita di Internet è partita proprio dalla voglia di trasgressione. In *Cyberia*, libro-culto dell'argomento scritto da Douglas Rushkoff (edizioni Apogeo) viene tracciata la storia di questa contro-cultura partita da San Francisco alla conquista

del mondo». Strano, a molti risulta che Internet sia nata da un progetto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e poi adottata dagli ambienti universitari di quella nazione! Più avanti nell'articolo si rivelano anche i retroscena dell'invenzione del PC: «L'invenzione stessa del personal computer è stata influenzata da chi faceva largo uso di sostanze allucinogene. Per questo si chiamò 'Apple' la casa produttrice dei famosi computer Macintosh. La mela del sapere proibito che discese nelle mani del consumatore dal garage di un 'acid head' laureatosi al Reed College».

Come se non bastasse, accanto all'articolo (chi ha coniato il termine «articolessa»?) di Maddalena Camera si trova un «elzeviro» di Paolo Granzotto, che paragona l'uso della macchina per scrivere a quello del PC e il dizionario cartaceo al CD-ROM. Ed informa il colto pubblico e l'inclita guarnigione che «La pratica, che conta più della grammatica internettista, mi ha dimostrato questo: la consultazione è infinitamente più veloce ricorrendo alla carta». L'originale conclusione è che «Anche alle soglie del terzo millennio, la differenza la fa sempre un *chip* fornitoci da madre natura, non da Bill Gates. Il cervello».

Con il che, assicurati, possiamo andarcene a dormire.

creto che possa essere seguita una parte del modello USA, quello della repressione dei contenuti «contro la morale» (di chi?) che tante discussioni ha suscitato e continua a suscitare in tutto il mondo. Al controllo dei contenuti di Internet e della televisione, introdotto dalla legge americana, fanno eco numerose iniziative europee, dalla sentenza del magistrato tedesco che ha oscurato alcuni *newsgroup* su Compuserve alla proposte in sede comunitaria di una regolamentazione di Internet, avanzata dalla Francia. Vale la pena di leggere, a questo proposito, l'intervista di Stefano Rodotà sul *l'Unità 2* del 31 dicembre '95 e l'articolo di Angelo M. Petroni su *Il Sole 24 Ore* del 9 gennaio scorso. Ambedue sottolineano che si tratta di problemi da risolvere in sede internazionale; Petroni avverte che una regolamentazione che tenesse conto dei limiti imposti dai singoli stati ucciderebbe Internet, mentre Rodotà auspica garanzie in termini di autoregolamentazione, che toglierebbero spazio alle tentazioni censorie. Dice Rodotà che «se qualcuno mette le mani sulle reti, partendo da una richiesta di difesa della *privacy* o di protezione dall'invasione della pornografia, scatta la censura di mercato». E Petroni aggiunge: «Uno degli effetti più importanti di Internet è stato avere sottratto agli Stati, e anche ai cartelli privati nazionali, alcuni dei mezzi tradizionali per controllare l'informazione che arriva ai propri cittadini. Temo che vi siano pochi dubbi che, dietro alle crescenti pressioni in favore di una regolamentazione autoritativa, vi sia proprio la volontà degli Stati di riappropriarsi di questo controllo».

C'è da tremare pensando come potrebbero essere applicati questi principi in un Paese come il nostro, dove la sessualità degli adolescenti è stata regolata da una legge, e viene salutato come un successo il fatto che non sia stata semplicemente proibita, come proponeva qualcuno.

### Completare il quadro normativo

Questi aspetti si intrecciano con altri problemi legislativi dei quali ci occupiamo da tempo in queste pagine: oltre alla protezione della riservatezza dei dati personali e alla sicurezza dei sistemi infor-




*La redazione di un giornale. La legge sui dati personali non risolve ancora il problema della conservazione degli archivi.*

mativi, ci sono le questioni che derivano dall'insufficienza di leggi già in vigore: quella sui diritti degli autori del software e quella sui crimini informatici. La prima, il decreto legislativo 518 del '93, non prende nella minima considerazione i diritti degli utenti, lasciando ai produttori la facoltà di inserire nei contratti di licenza clausole estremamente limitative, che in qualche caso contrastano addirittura con i principi della stessa legislazione sul diritto d'autore (come l'obbligo di prestito gratuito da parte delle biblioteche pubbliche che, applicato al software con le dovute limitazioni e cautele, risolverebbe il problema della «pirateria universitaria», tanto per fare un esempio). Nessuno sembra preoccuparsi, fra l'altro, che l'accettazione «per strappo della busta» delle clausole della licenza, che in qualche caso sono fortemente limitative dei diritti degli utenti, è contraria al codice civile, che prescrive tassativamente la firma del contraente per l'accettazione delle clausole vessatorie.

Quando poi la magistratura dispone, e la polizia giudiziaria esegue, perquisizioni e sequestri in seguito a sospetti di violazione del 518/93, ecco che scattano altre incongruenze normative. Quelle della 547/93, per esempio, che identifica correttamente l'esistenza del «domicilio informatico», ma non ne tiene conto nelle modifiche al codice di procedura penale. O quelle della direttiva europea sulla protezione delle informazioni personali, contenute nei computer «perquisiti» e spesso sequestrati.

Dunque, oltre all'urgente emanazione delle regole per la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, sono indispensabili altri provvedimenti normativi sulle tecnologie dell'informazione, armonizzati tra loro in un quadro globale di coerenza e di rispetto delle libertà fondamentali dei cittadini. Fino a quando non saranno risolti questi problemi l'Italia resterà «in panne» sull'autostrada dell'informazione. Aspettando l'intervento di un... Macchinico che sia capace di farla partire.

*L'omologazione dei terminali è uno dei problemi che devono affrontare i fornitori di connettività Internet.*



## Il decreto legislativo 103/95: chi offre cosa?

Mentre questo numero di MCmicrocomputer va in stampa, non sono ancora stati risolti i problemi di interpretazione del decreto legislativo n. 103 del 17 marzo 1995, intitolato *Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni*. Non è difficile immaginare che le polemiche e le incertezze continueranno anche dopo la scadenza del 26 febbraio.

Per rispondere alle numerose domande che continuano ad arrivare in seguito all'articolo pubblicato sul numero di dicembre '95 e ai testi pubblicati nel Forum multimediale «La società dell'informazione», ecco una sintesi dei risultati a cui sono pervenuti, dopo analisi approfondite, Manlio Cammarata e Andrea Monti.

1. - Il DLgs 103/92 e i successivi regolamenti disciplinano l'**offerta** (e non l'uso) dei servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale. Questi servizi non sono definiti dai testi normativi in esame, ma si possono così riassumere:

1.1 - Connessioni su circuiti diretti (detti comunemente «linee dedicate»), come CDF, CDN, Frame-Relay, ecc.

1.2 - Rivendita di capacità su circuiti diretti, gruppi chiusi di utenza (servizi disciplinati da norme particolari), trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito, ecc.

1.3 - Servizi telefonici a valore aggiunto, come Audiotex (166, 144, ecc.) Teletex (televideo), ecc.

1.4 - Servizi telematici comunemente denominati «Accesso a Internet» e «BBS», che comprendono una serie di funzioni, come la posta elettronica (e-mail) la consultazione di banche dati, lo scambio di software e anche transazioni commerciali (vendite telematiche) e via discorrendo.

2. - I servizi di telecomunicazioni di cui ai punti 1.3 e 1.4 possono essere offerti secondo due modalità diverse:

2.1 - Accesso dell'utente su linea commutata (rete telefonica generale).

2.2 - Accesso dell'utente su linea diretta.

3. - I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo devono, a seconda dei casi, presentare al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni una dichiarazione o una richiesta di autorizzazione. È necessario sottolineare che **i soggetti interessati sono coloro che «offrono», non coloro che «usano»**: la differenza è sostanziale, perché se un soggetto prende in affitto un circuito solo per connettersi con un altro, o con più soggetti determinati, non «offre» (a terzi) alcun-

ché. Il circuito in questione è «offerto» dal gestore della rete, ed a questo si applicano le disposizioni del decreto.

3.1 - Ai sensi dell'art. 3, comma 1, i soggetti che offrono servizi con accesso da linea commutata (e cioè, per esempio, tutti i provider del 144 e del 166) devono presentare al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni una dichiarazione (i cui contenuti sono precisati dal DPR del 4 settembre 1995 n. 420) con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.

3.2 - Ai sensi dell'art. 3, comma 2, i soggetti che offrono servizi con accesso tramite collegamenti diretti della rete pubblica devono presentare richiesta di autorizzazione, con le modalità previste dal DPR 420 e devono pagare i contributi nella misura prevista dal DM 5 settembre '95.

4. - Tutto questo è molto semplice, e si evince dalla lettura superficiale dei primi tre articoli del 103/95. Una seconda lettura fa sorgere un dubbio: il comma 2 dell'art. 3 afferma: *Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica, l'offerta al pubblico dei servizi [...] deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni*. Siccome per la realizzazione dei servizi descritti ai punti 1.3 e 1.4 sono di norma utilizzati collegamenti diretti (tra il fornitore dei servizi e il centro servizi di Telecom Italia nel caso di 144, 146 e Videotel, tra il fornitore dei servizi e il nodo di livello superiore nel caso di Internet), qualcuno ha erroneamente concluso che anche questi servizi siano soggetti alla richiesta di autorizzazione ex art. 3, comma 2. Questa conclusione è sbagliata per quattro motivi, sintetizzati qui di seguito.

4.1 - Il primo motivo si evince da una ancor più attenta lettura dell'art. 3, che si intitola: *Offerta di servizi di telecomunicazioni*. Il comma 1 inizia con le parole: *Quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica*, mentre il comma 2 inizia con le parole: *Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica*. Cioè, leggendo con senso logico: «Quando per l'offerta sono utilizzati circuiti ecc.» e non «Quando per la produzione dei servizi», che non rientra nell'ambito di applicazione del DLgs 103. Si tratta, evidentemente di due ipotesi alternative l'una all'altra. Dunque i circuiti diretti che vengono utilizzati (e non, ripeto, «offerti») a monte del servizio, non sono soggetti a richiesta di autorizzazione per il servizio offerto.

4.2 - Il secondo motivo per il quale non può

essere accolta l'interpretazione secondo la quale sono soggetti alla richiesta di autorizzazione i servizi di cui ai punti 1.3 e 1.4 anche quando sono offerti su circuiti commutati è di ordine logico: non avrebbe senso la distinzione tra la previsione del comma 1 e quella del comma 2 dell'art. 3, dal momento che tutti o quasi tutti i servizi di questo tipo usano qualche collegamento diretto a monte dell'offerta (resterebbe fuori, forse, solo qualche piccolo BBS).

4.3 - Il terzo, e più grave motivo, è che una soluzione di questo tipo contrasterebbe con lo spirito e la lettera delle disposizioni della direttiva europea 90/388, la cui applicazione in ambito nazionale costituisce appunto l'oggetto del decreto legislativo 103/95.

4.4 - Infine, se si accettasse l'interpretazione restrittiva dell'art. 3, comma 2, si verificerebbe in molti casi che lo stesso circuito diretto sarebbe soggetto due volte alla disciplina autorizzatoria: per l'offerta da parte del gestore della rete al fornitore di servizi e per l'offerta «al pubblico» da parte del secondo. Si applicherebbe così un doppio contributo per lo stesso oggetto.

5. - Un'ulteriore interpretazione restrittiva dell'art. 2, che comporterebbe l'obbligo di richiesta di autorizzazione anche per i servizi offerti su circuiti commutati, è fondata sul comma 3, che recita: *L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera i), nonché l'offerta al pubblico della semplice rivendita di capacità, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera l), devono essere previamente autorizzate dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.* Questa interpretazione si fonda su un equivoco e su un grave errore tecnico.

5.1 - Sul primo punto, l'equivoco, non è difficile osservare che l'offerta di accesso a Internet non è un servizio di trasmissione dati, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera i) del 103/95, perché non consiste nel *trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale*; si tratta invece di un «servizio a valore aggiunto» che prevede una serie di connessioni indirette tra diversi punti della rete mondiale di telecomunicazioni. Per collegamento diretto non si intende, evidentemente, quello che i tecnici definiscono «peer to peer», cioè da un computer all'altro, senza altre apparecchiature interposte, ma quello per il quale un utente si collega ad un altro componendo

direttamente il numero del terminale di quest'ultimo (si evince dalla definizione di «servizio di telefonia vocale» al punto g) dello stesso comma).

5.2 Il secondo motivo addotto per far rientrare i servizi di accesso a Internet nella previsione del comma 3 dell'art. 3 consiste nel fatto che i protocolli TCP/IP utilizzati su Internet, in particolare il PPP e lo SLIP, sono protocolli a commutazione di pacchetto. Un'affermazione di questo tipo può essere espressa solo da chi conosce «per sentito dire» le tecnologie di telecomunicazione, perché nella commutazione di pacchetto consiste appunto nel «commutare», cioè nell'instradare su circuiti diversi i pacchetti nei quali sono scomposti i messaggi. Invece, nella connessione dell'utente al fornitore attraverso la rete pubblica commutata i messaggi viaggiano su pacchetti, ma su un unico circuito instaurato al momento della connessione: non c'è alcuna commutazione di pacchetto.

## Conclusione

Per capire a chi si applichino le disposizioni in questione, e quali adempimenti siano richiesti, è necessario rispondere a una semplice domanda: Chi offre cosa?

In questi termini è soggetto alle disposizioni del 103/95 chi offre un servizio di telecomunicazioni diverso dalla telefonia vocale (come definita dal DPR 103, comma 1, punto g), nella quale non rientrano i servizi vocali «alternativi» come l'Internet Phone). Non è soggetto a queste disposizioni, invece, chi non compie un'offerta «al pubblico», ma si limita a usare un servizio offerto da Telecom Italia o da un altro operatore.

Per capire se si deve applicare il regime notificatorio o quello autorizzatorio si deve rispondere al quesito «che cosa si offre»: se si offre un accesso dalla rete pubblica commutata (cioè la rete telefonica generale) si ricade nell'obbligo di notificazione, se si offre un accesso da circuito diretto scatta l'obbligo della richiesta di autorizzazione. Questa, alla luce di tutte le analisi compiute, appare la sola interpretazione possibile.

Ma i problemi sollevati da queste disposizioni non finiscono qui. Molti altri dubbi restano aperti, a partire dalla stessa legittimità di alcune disposizioni. Torneremo sull'argomento nei prossimi numeri, anche perché il tema della liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni è di vitale importanza per il progresso sociale, culturale ed economico della collettività.

**Per avere informazioni aggiornate ci si può collegare al Forum multimediale «La società dell'informazione» sul Web di MC-link. all'indirizzo <http://www.mc-link.it/inforum>.**